

[Condividi](#)

# CUPE 2018

Nuovo modello di [Certificazione degli utili e dei proventi equiparati \(Cupe\)](#), per recepire le disposizioni contenute nel [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 \(in "Finanza & Fisco" n. 20/2017, pag. 1620\)](#) che prevedono che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **58,14%**, se gli utili derivano da:

- partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
- partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella "white list" di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell'art. 167 del TUIR.

In particolare, per dar seguito al disposto dell'articolo 1, comma 5 del citato [Decreto Mef del 26 maggio 2017](#) nella nuova certificazione **è stata data separata indicazione** degli utili e proventi equiparati maturati nel periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e di quelli maturati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

La [Certificazione](#), che deve essere rilasciata **entro il 31 marzo 2018**, deve essere utilizzata per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all'imposta sul reddito

delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma **corrisposti** a soggetti residenti **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, con **esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva**. È, inoltre, utilizzata per l'attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a*), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f*), dello stesso Testo unico. Devono, inoltre, essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formati nei periodi in cui è efficace l'opzione per la **trasparenza fiscale** di cui all'art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004.

Come anticipato, la [certificazione](#) non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Nel dettaglio il [Cupe](#) viene rilasciato da:

- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*) del Tuir);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- imprese di investimento e agenti di cambio;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi

equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro);
- contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

**I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.**

Come ricorda al § 5.5, il [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018](#), di approvazione della Certificazione Unica (CU 2018), **«Non devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui al provvedimento di “Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.**».

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 9520/2018](#), recante: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322», pubblicato il 15.01.2018 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.